



LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA

informazioni pratiche / indirizzi agg. 9.8.2003

INFO POINT EUROPA

Comune di Trieste
via della Procureria 2/a,
I - 34121 Trieste
tel. 040-675.41.41
fax 040-675.41.42
ipe@comune.trieste.it
www.retecivica.trieste.it/ipe

Grazie all'appartenenza ad uno spazio formato da 15 paesi, i diritti e le opportunità di ogni cittadino dell'Unione europea sono sensibilmente aumentati. La vastità e la diversità di tali diritti è tale che una presentazione succinta non può tener conto di ogni singola situazione. Per delle informazioni supplementari, ci si potrà rivolgere agli indirizzi indicati alla fine.

I Come cercare lavoro in un altro paese dell'Unione europea

L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO

Come cittadini dell'U.E. gli italiani che intendono accedere al mercato del lavoro di un altro paese comunitario hanno diritto di rispondere a **qualsiasi offerta di lavoro** in un altro paese dell'U. E. , compresi i posti della pubblica amministrazione. Tuttavia, possono essere riservati a dei cittadini nazionali quegli impieghi che implicano una partecipazione all'esercizio del potere pubblico e la salvaguardia degli interessi generali della nazione (forze armate, polizia, giustizia, ecc...). Ciò significa che oltre ai posti di lavoro disponibili nel settore privato, sono accessibili gran parte dei posti di lavoro nei settori della sanità e dell'insegnamento, negli organismi che gestiscono servizi commerciali (trasporti pubblici, compagnie aeree o marittime, elettricità o gas, Poste e telecom., organismi radiotelevisivi) e negli organismi di ricerca a fini civili.

Gli italiani hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato dell'U. E. e cercarvi un impiego entro un termine ragionevole. Nell'assenza di regole comunitarie, la maggioranza degli Stati membri prevedono un periodo di sei mesi, sebbene alcuni Stati prevedano ancora un termine di tre mesi. Si consiglia, di rivolgersi alle autorità dello Stato membro nel quale si cerca lavoro, per verificare qual è la situazione precisa. Tuttavia, qualunque sia il periodo di tempo generalmente accordato, l'autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello Stato se si prova che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di trovarlo (ad es: colloqui ancora da affrontare).

Ci si potrà iscrivere alle liste di collocamento avendo diritto alla stessa assistenza fornita ai disoccupati nazionali. Si può anche continuare a riscuotere per 3 mesi l'indennità di disoccupazione se si è iscritti da almeno 4 settimane sugli elenchi dell'ufficio di collocamento del paese che eroga il sussidio. Da tale ufficio di collocamento si potrà ottenere il modulo E303 e, con quest'ultimo, ci si potrà presentare come persona in cerca di lavoro, agli uffici di collocamento del paese in cui si intende cercare lavoro. Se non si trova lavoro, si dovrà tornare entro 3 mesi nel primo paese per conservare l'indennità alla disoccupazione.

Tutti coloro che cercano o hanno accettato un lavoro in un altro Stato dell'U. E. possono ricorrere ai servizi della rete Eures istituita in collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni nazionali del lavoro. La rete si avvale di **450 Euroconsiglieri** sparsi in tutta l'Unione che possono essere contattati presso gli uffici di collocamento.

I familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto a raggiungere il lavoratore. Questo diritto si estende non solo al coniuge e ai discendenti con meno di ventuno anni ma anche agli ascendenti e a quelli del coniuge purché siano a carico. I familiari che accompagnano il lavoratore riceveranno una carta od un documento di soggiorno di validità uguale a quella del lavoratore. Il coniuge e i figli possono lavorare nel paese di accoglienza senza alcuna restrizione.

IL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Il principio di base vigente nell'U. E. è che se si è qualificati nel paese di origine per esercitare una certa professione questa qualifica vale anche per esercitare la professione in un altro paese dell'Unione. Poiché però esistono differenze anche rilevanti fra un paese e l'altro per quanto riguarda i sistemi di formazione, l'U. E. ha creato un sistema di riconoscimento delle qualifiche applicabile alla maggior parte delle profes-

ni regolamentate.

Chi desidera esercitare in altro paese dell'U. E. una professione (insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo) che è regolamentata nel paese di origine dovrà ottenere un riconoscimento del proprio diploma presentando una richiesta alle autorità del paese ospitante che hanno quattro mesi di tempo per decidere. Se esistono differenze rilevanti in termini di durata o di contenuti fra la formazione compiuta nel paese di origine e quella richiesta nel paese di accoglienza, potrà essere richiesta un'esperienza professionale oppure un tirocinio di adattamento o il superamento di un test attitudinale. Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetrici, veterinari, farmacisti o architetti si può godere in linea di massima di un riconoscimento automatico per tutti i paesi dell'U.E. Se la professione non è regolamentata nel paese ospitante, il riconoscimento dei diplomi non è necessario.

II Le regole per i lavoratori dipendenti

DIRITTO DI SOGGIORNO

Lavorare in un altro paese dell'Unione dà il diritto al cittadino italiano di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro.

CONDIZIONI DI LAVORO

Si applicano ai lavoratori provenienti da altri Stati dell'Unione le stesse condizioni di lavoro vigenti per i cittadini dello Stato membro ospitante. Questo vale per la retribuzione, per le norme relative al licenziamento e alla reintegrazione professionale, per la riassunzione una volta rimasti disoccupati, per la tutela della salute e per la sicurezza sul posto di lavoro. Alla pari dei cittadini nazionali i lavoratori provenienti da altro Stato membro godono del principio delle pari opportunità fra donne e uomini, di retribuzione, di formazione, di promozione professionale e di sicurezza sociale.

DIRITTI SINDACALI

I lavoratori che provengono da altro Stato dell'Unione hanno diritto ad iscriversi ad un organismo sindacale e di esercitare i diritti sindacali alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti nazionali.

SICUREZZA SOCIALE

La normativa comunitaria prevede solo un coordinamento e non un'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. L'obiettivo è quello di consentire ai lavoratori di vedere salvi i propri diritti, specie in materia pensionistica, quale che sia lo Stato membro in cui si decide di andare a lavorare.

In linea di massima il lavoratore è assicurato nel paese in cui lavora. Ha il dovere di pagare gli stessi contributi previsti per i lavoratori di quel dato paese e ha diritto a prestazioni pari a quelle concesse ai cittadini nazionali per quanto riguarda il trattamento di malattia, la maternità, l'invalidità, la vecchiaia, la reversibilità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, il decesso, la disoccupazione e gli assegni familiari. L'assistenza sociale, le pensioni integrative non legali e i regimi di prepensionamento non sono coperti dalla normativa comunitaria. Dei periodi di assicurazione o di lavoro coperti dalla sicurezza sociale in un altro paese si tiene conto nel caso di erogazione delle prestazioni nel paese di origine. Inoltre, se si è titolari di una pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità si ha diritto a riscuoterla in qualsiasi paese dell'Unione. Per ragguagli su situazioni specifiche occorre contattare il proprio organismo di sicurezza sociale.

IL FISCO

È importante sapere se al momento di trasferire la propria residenza per lavorare in un altro Stato membro, si acquisisce anche il "**domicilio fiscale**" in detto Stato. La definizione di "domicilio fiscale" varia a seconda dello Stato membro. Le regole da rispettare sono quelle dello Stato in cui si trasferisce la residenza. Coloro che hanno "domicilio fiscale" in un paese devono dichiararvi la totalità dei propri redditi ("reddito mondiale"). Si può anche essere soggetti ad altre imposte quali quelle di successione o patrimoniali.

Se invece si mantiene la propria residenza nel paese di origine, lo stipendio e il salario sono in genere imponibili nel paese dove si svolge effettivamente l'attività lavorativa. Le remunerazioni provenienti dalla funzione pubblica, in linea di principio, sono tassate nel paese per il quale si lavora. Si consiglia di informarsi sulla propria posizione fiscale presso le autorità tributarie del paese di futura residenza o presso degli uffici di consulenza competenti.

I LAVORATORI DISTACCATI

È il caso del lavoratore dipendente che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Se il distacco dura più di un mese il datore di lavoro deve informare l'interessato, per iscritto e prima della partenza, delle condizioni di lavoro e di retribuzione previste durante il distacco. In linea generale il distaccato continua a fare capo al regime di sicurezza sociale dello Stato di origine. Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, le convenzioni fiscali

bilaterali concluse tra gli Stati membri prevedono generalmente che il salario del lavoratore distaccato possa continuare, a certe condizioni ben precise, ad essere soggetto alle imposte nel paese di residenza. Una delle condizioni è che il soggiorno, o i soggiorni, del lavoratore distaccato nell'altro Stato non superino i 183 giorni nel corso di un periodo totale di 12 mesi consecutivi.

I FRONTALIERI

Sono quei lavoratori che svolgono la loro attività in un paese della Ue diverso da quello di residenza, ma tornano a casa almeno una volta alla settimana. Hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai lavoratori del paese dove lavorano per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e le agevolazioni sociali.

III Le regole per i lavoratori autonomi

DIRITTO DI STABILIMENTO

Si ha diritto di esercitare un'attività economica autonoma in un altro paese dell'Unione in modo sia permanente, sia temporaneo. L'insediamento a titolo permanente (diritto di stabilimento) può avvenire in due modi: trasferendo o creando il proprio centro principale di interessi professionali sia in forma individuale che di società, oppure impiantando una struttura professionale fissa secondaria rispetto a quella del principale centro di attività.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il lavoratore autonomo può scegliere di offrire i propri servizi a titolo temporaneo in un altro paese dell'U. E., senza cioè stabilirsi in forma permanente. Se si è infatti in regola con le norme della professione in vigore nel paese di origine, si ha il diritto ad essere riconosciuti come operatori idonei ad offrire i servizi in tutti i paesi dell'Unione. Ciò implica il diritto a spostarsi per assistere clienti in altri paesi membri o a prestare servizi a partire dal paese di residenza senza spostarsi (nel caso per esempio di consulenze o di studi trasmessi via fax, per posta o per telefono). Sia chi si stabilisce in forma permanente sia chi presta i servizi in maniera temporanea beneficia per il permesso di soggiorno e per l'assistenza sociale delle stesse prerogative previste per i lavoratori dipendenti.

DIRITTO DI SOGGIORNO

Così come avviene per i lavoratori dipendenti, esercitare un'attività autonoma in un altro paese dell'Unione dà il diritto a risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro.

RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Valgono gli stessi principi previsti per l'esercizio di una professione in qualità di lavoratore dipendente. Se la professione non è regolamentata nel paese in cui si desidera lavorare il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere frapposti ostacoli di sorta. Se si esercitano alcune professioni autonome come quella di parrucchiere, agente assicurativo o commerciante, o un mestiere del settore edilizio e ci si vuole trasferire in altro Stato membro dove queste professioni richiedono una particolare qualifica, basterà dimostrare di avere esercitato tale attività per un numero di anni predeterminato a livello comunitario, nella maggior parte dei casi 5-6 anni.

SICUREZZA SOCIALE

Anche ai lavoratori autonomi si applicano le norme previste per i lavoratori dipendenti., sia che decidano di stabilirsi nel nuovo paese, sia che vogliano prestare i loro servizi rimanendo nel paese di origine,

IL FISCO

Il reddito derivante da un'attività industriale, commerciale, o dall'esercizio di una professione liberale è, in genere, imponibile nello Stato di residenza. Tuttavia, se l'attività è esercitata in uno stabilimento permanente (attività industriale o commerciale) o in una base fissa (professioni liberali) in un altro Stato membro, il reddito è imponibile in tale Stato. Per ottenere maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati membri interessati.

IV Cessazione dell'attività professionale

L'aver lavorato in un paese dell'Unione dà diritto a continuare a soggiornare sul suo territorio purché siano soddisfatti due ordini di condizioni: **a)** si sia raggiunta l'età del pensionamento o prepensionamento dopo aver occupato un posto di lavoro nel paese ospitante negli ultimi 12 mesi (o si sia disoccupato involontariamente) e avervi risieduto a titolo continuativo da più di 3 anni. **b)** si abbia subito, durante la vita professionale attiva, un infortunio risultante in una incapacità permanente di lavorare. Bisogna però aver lavorato e risieduto nel paese ospitante durante almeno 2 anni prima di essere restato vittima di questa incapacità. Se però l'incapacità dà diritto a una pensione interamente o parzialmente a carico delle istituzioni di detto paese, non vi sono condizioni di durata della residenza. Il beneficiario dispone di un periodo di due anni per l'esercizio del diritto di rimanere. Tale diritto permette di beneficiare della parità di trattamento prevista per i lavoratori dipendenti (in materia di alloggi, assistenza sociale, educazione dei figli, ecc.) Il diritto di rimanere sul territorio si estende anche ai familiari che risiedono nel paese di accoglienza.

V Come tutelare i propri diritti

Il lavoratore dipendente in conflitto con il datore di lavoro ha varie forme di tutela in tutti i paesi dell'U.E. Esistono organi giudiziari incaricati di seguire le cause di lavoro e si può godere dell'assistenza e della consulenza di associazioni o sindacati.

Se il lavoratore ritiene che un'amministrazione nazionale, regionale o locale abbia violato un suo diritto o abbia messo in atto comportamenti discriminatori nei suoi confronti o nei confronti della sua famiglia, può rivolgersi all'ente interessato.

Se non ottiene soddisfazione, ha molte altre possibilità a cominciare dalle procedure nazionali che sono preferibili anche perché offrono una gamma più ampia di possibilità di ricorso e consentono anche di ottenere indennizzi.

Anche a livello comunitario esistono strumenti di tutela. Si può presentare un reclamo alla Commissione europea e, una volta accertata la fondatezza del reclamo, la Commissione può entrare in contatto con l'amministrazione nazionale per chiedere di porre fine alla violazione.

INDIRIZZI UTILI

Parlamento Europeo

Ufficio di rappresentanza in Italia: Via IV Novembre 149 I-00187 Roma Tel.: 06/699501 Fax: 06/69950200

Organizzazioni Nazionali

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale: Direzione generale Impiego (Struttura di coordinamento EUR)
Via Flavia, 6 I-00187 Roma Tel.: 06/46832524 Fax: 06/4819727

Ministero delle Finanze - Ufficio centrale per gli Studi di Diritto tributario comparato e per le Relazioni internazionali.

* Servizio II Rapporti con Organismi internazionali e comunitari: Viale America I-00144 Roma

* Divisione V Diritto comunitario Viale America I-00144 Roma Tel.: 06/54394256

Ministero per gli Affari sociali

Via Veneto, 56 I-00186 Roma Tel.: 06/481611

CIMEA (Centro Informazione sulla mobilità ed equivalenze accademiche)

www.eric-naric.net e www.cimea.it sono i due siti "must"

per le equivalenze accademiche

Fondazione Rui Viale XXI Aprile, 86 - 00162 Roma Tel.: 06/8321281/3

Ufficio Provinciale del Lavoro di Trieste

via Fabio Severo 46 tel. 040/569093

orario: da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30, lunedì e mercoledì anche 15.00 - 16.30

EUROCONSIGLIERI - Regione F.V.G. - Agenzia Regionale per l'IMPIEGO

UDINE viale Duodo 3 tel. e fax 0432 - 23.10.11 REFERENTE: Federica D'ANGELA
ari.udine@regione.fvg.it

GORIZIA via Alfieri 38 tel. 0481-52.05.04 fax 0481-52.27.61 e 52.55.82 REFERENTE: Ilaria SICILIA

SITI INTERNET

Il sito ufficiale **Citizens della Ue** <http://citizens.eu.int/> è estremamente completo e fornisce informazioni su lavoro, studio ecc. e sulle condizioni particolari nei diversi Stati membri.

EURES <http://europa.eu.int/eures/> è pure un sito ufficiale della Ue per la ricerca di offerte di lavoro (con indirizzi cui rivolgersi) in tutti gli stati membri.

Altri siti ufficiali sono quelli che danno informazioni sulle possibilità d'impiego presso la **Commissione Europea** (<http://europa.eu.epso>) e pure su stage (<http://europa.eu.int/comm/stages>), concorsi, prospettive e condizioni di carriera anche su **Eurocultura** (www.eurocultura.it), un'associazione di Vicenza estremamente attiva con tantissime proposte per i giovani (stage, lavoro, ONG...)